

1.2 Non sono considerate di carattere confidenziale quelle informazioni per cui si può fornire prova certa che:

- le Parti ne avevano già, dimostrabile, conoscenza, prima che le venissero comunicate nel rapporto di collaborazione scaturito a seguito del presente Accordo;
- prima della divulgazione, erano già conosciute o comunque disponibili al pubblico, senza alcun intervento riconducibile alle Parti e senza alcuna violazione delle pattuizioni di cui al presente Accordo;
- la divulgazione al pubblico era stata espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte Proprietaria;
- erano già state fornite da una terza parte, non soggetta ad alcun obbligo di riservatezza e senza la violazione delle pattuizioni di cui al presente Accordo.

1.3 Nel caso in cui una sola parte dell'Informazione Riservata rientri in una delle suddette eccezioni, il resto dell'informazione continuerà ad essere soggetta agli obblighi di riservatezza nascenti dal presente Accordo.

1.4 Fatto salvo quanto più sopra previsto, alle Parti non è consentito divulgare a terzi diversi da quelli successivamente indicati (2.2), o utilizzare a proprio vantaggio qualunque Informazione Riservata essa abbia ricevuto o riceverà dalla controparte.

1.5 Il presente Accordo estende retroattivamente la propria efficacia su qualsiasi scambio di Informazioni Riservate tra le Parti.

1.6 **“Parte Comunicante”**: indica la Parte che, per il tramite delle Persone Collegate ad essa riferibili, produce e/o comunica e/o scambia le Informazioni Riservate.

Ai fini del presente Accordo, si considera INGFOR come Parte Comunicante.

1.7 **“Parte Ricevente”**: indica la Parte che, per il tramite delle Persone Collegate ad essa riferibili, riceve dalla Parte Comunicante le Informazioni Riservate.

Ai fini del presente Accordo, si considera il FORNITORE come Parte Ricevente.

1.8 **“Persone Collegate”**: riferito alle Parti, indica i relativi collaboratori e consulenti e/o i soci, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, collaboratori e consulenti delle società ad esse riferibili;

1.9 **“Terzi”** significa ogni soggetto diverso dalle Parti e dalle Persone Collegate alle Parti medesime.

TUTTO CIÒ PREMESSO

alla luce di quanto precedentemente indicato, che con il presente Accordo si intendono integralmente richiamati, le Parti convengono quanto segue:

2. UTILIZZI CONSENTITI

- 2.1 La Parte Ricevente utilizzerà l'Informazione Riservata rivelata ai soli scopi di cui alle premesse e ai fini esclusivi dell'Accordo di collaborazione tra le Parti; ogni altro utilizzo è espressamente vietato.
- 2.2 In ogni caso, la Parte Ricevente si farà garante per i propri dipendenti e/o consulenti del rispetto dell'obbligo di riservatezza ed utilizzerà la diligenza professionale che le è propria per evitare divulgazioni involontarie o l'utilizzo non consentito delle Informazioni Confidenziali divulgate dall'altra Parte.
- 2.3 La Parte Ricevente si impegna a non ricorrere all'analisi delle Informazioni Riservate ricevute o a procedure di *reverse engineering* sui campioni eventualmente ricevuti per determinare formule o composizioni del materiale o modalità e procedure di produzione. Resta inteso che nulla in questo accordo potrà costituire obbligo per Parte Comunicante di rilevare qualsiasi informazione all'altra Parte.
- 2.4 La Parte Ricevente, con la presente, conviene che, dietro semplice richiesta scritta della Parte Comunicante ed entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, sarà suo dovere restituire e/o distruggere ogni Informazione Riservata, modello o campione, e ogni materiale comunque relativo all'Informazione Riservata, incluso a mero titolo di esempio: ogni materiale scritto, fotografia, modello, file informatico, miscela, composto, comunque reso disponibile o fornito alla Parte Ricevente e tutte le relative copie. Inoltre, a richiesta della Parte Comunicante, la Parte Ricevente dovrà certificare e garantire per iscritto che la predetta distruzione sia stata effettuata in maniera completa e definitiva.
- 2.5 La Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle informazioni Riservate.

3. PROPRIETÀ

- 3.1 Tutte le Informazioni Riservate fornite alla Parte Ricevente sono e rimarranno di proprietà della Parte Comunicante.
- 3.2 Tutte le informazioni e il *know-how* di cui Parte Ricevente verrà a conoscenza nell'ambito oggetto del presente Accordo sono e rimarranno di proprietà della Parte Comunicante.
- 3.3 Nessuna parte del presente Accordo sarà interpretata in modo tale da attribuire alla Parte Ricevente diritti od autorizzazioni di alcun tipo sulle Informazioni Riservate e/o ad ottenere la divulgazione di Informazioni Confidenziali.
- 3.4 La Parte Ricevente si impegna a non richiedere ed ottenere, in alcun modo diretto od indiretto, alcun diritto, brevetto e/o licenza, comunque legati o riconducibili all'incarico o alle divulgazioni previste dal presente Accordo.
- 3.5 In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle informazioni Riservate.
- 3.6 Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l'eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivante da attività legate al seguente Accordo.

4. DURATA

- 4.1 Le restrizioni e gli obblighi contenuti nel presente Accordo rimarranno in vigore fra le Parti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione;

4.2 Le Informazioni Riservate rimarranno tali e confidenziali anche dopo lo scioglimento del presente Accordo.

5. VARIE

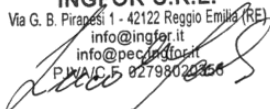
- 5.1 Resta inteso che con la stipulazione del presente Accordo, le Parti non saranno obbligate a perfezionare ulteriori accordi;
- 5.2 Le Parti non potranno determinare il subentro di altri soggetti nel presente Accordo o procurare, direttamente o indirettamente, l'accesso ad altri soggetti ad una e qualsiasi Informazione Riservata o confidenziale, ricevuta ai sensi del presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte Comunicante.
- 5.3 Nessuna modifica o innovazione al presente Accordo avrà efficacia se non apportata in forma scritta e debitamente sottoscritta dalle Parti.
- 5.4 Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte
- 5.5 Il presente Accordo di riservatezza è soggetto alla legge italiana, in caso di controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, li _____

INGFOR SRL

Ing. Luca MELIOLI

INGFOR S.R.L.
Via G. B. Piranesi 1 - 42122 Reggio Emilia (RE)
info@ingfor.it
info@pec.ingfor.it
P.IVA/C.F. 02798020356



Il FORNITORE

timbro e firma
